



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE E LE COSTE

IL DIRETTORE GENERALE

CIG 8320109326

SCHEMA DI CONTRATTO

Per affidamento del *“Servizio di intervento rapido per la riduzione, contenimento e recupero di idrocarburi, di sostanze dalle stesse derivate e di olii minerali nelle acque del mare territoriale e ove necessario in alto mare provenienti da sinistri marittimi, sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, piattaforme di estrazione, non esclusi gli inquinamenti di origine terrestre, nonché di contenimento del marine litter, delle plastiche in particolare, sia negli specchi acquei marini antistanti le foci dei principali fiumi sia nelle aree marine protette.”*

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.”

Contratto per affidamento del

“Servizio di intervento rapido per la riduzione, contenimento e recupero di idrocarburi, di sostanze dalle stesse derivate e di olii minerali nelle acque del mare territoriale e ove necessario in alto mare provenienti da sinistri marittimi, sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, piattaforme di estrazione, non esclusi gli inquinamenti di origine terrestre, nonché di contenimento del marine litter, delle plastiche in particolare, sia negli specchi acquei marini antistanti le foci dei principali fiumi sia nelle aree marine protette.”

CIG 8320109326

L'anno ... addì... del mese di in Roma, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, davanti a me Ufficiale Rogante del predetto Ministero, per la carica domiciliato in Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le parti e con il mio consenso, si sono costituiti e sono presenti:

- Il Dott. _____ nato a ... il ..., nella sua qualità di del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, C.F. dell'Amministrazione _____, di seguito “Ministero”

Nel caso di singola impresa

- Il nato/a a il.... in qualità di dell'impresa C.F. _____ Partita IVA _____, sede legale in ... alla via ..., che nel prosieguo dell'atto sarà denominato “Contraente”

Ovvero *Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese*

Il nato a il.... in qualità di dell'impresa C.F. _____ Partita IVA _____, sede legale in ... alla via ..., che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio n. in Repertorio n. ... in data...., tra essa e le seguenti imprese mandanti:

impresa 1 _____ C.F. _____, Partita IVA _____
_____ Con sede in _____ Via _____, n. _____

impresa 2 _____ C.F. _____, Partita IVA _____
_____ Con sede in _____ Via _____, n. _____

impresa 3 _____ C.F. _____, Partita IVA _____
_____ Con sede in _____ Via _____, n. _____

impresa 4 _____ C.F. _____, Partita IVA _____
_____ Con sede in _____ Via _____, n. _____

PREMESSO CHE

OMISSIS...

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

Il servizio viene affidato dal Ministero ed accettato dal contraente sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- disciplinare operativo;
- offerta tecnica
- offerta economica
- allegati

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto.

Il presente atto è regolato:

- dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979;
- dalla legge n. 134/2012;
- dal D Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal Codice della navigazione marittima e dal relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi navali e il loro impiego;
- dal Regolamento sulla sicurezza della navigazione e la normativa vigente in tema di prevenzione e lotta anche operative agli inquinamenti del mare, nonché le vigenti normative nazionali e internazionali in relazione alla tipologia di unità navale.
- in caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti di cui in premessa predisposti dal Ministero prevarranno sugli atti e documenti tutti di cui in premessa predisposti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dal Ministero;
- le clausole del presente Contratto potranno essere sostituite, modificate o abrogate per effetto di modifiche concordate formalmente tra il Ministero e il Contraente e si adegueranno alle norme aventi carattere imperativo o dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto stesso, nella misura in cui siano allo stesso applicabili;

ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, fatta salva l'applicazione dell'art. 1467 cod. civ.

Articolo 3 – Oggetto del contratto

Il Ministero, in virtù degli atti in premessa citati, affida al contraente, che accetta senza riserva alcuna, il servizio avente ad oggetto *l'intervento rapido per la riduzione, contenimento e recupero di idrocarburi, di sostanze dalle stesse derivate e di olii minerali nelle acque del mare territoriale e ove necessario in alto mare provenienti da sinistri marittimi, sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, piattaforme di estrazione, non esclusi gli inquinamenti di origine terrestre, nonché di contenimento del marine litter, delle plastiche in particolare, sia negli specchi acquei marini antistanti le foci dei principali fiumi sia nelle aree marine protette.*

Detto servizio si espleta mediante il noleggio di almeno n. 30 (o numero maggiore a seguito di offerta tecnica di cui alla tab. A criterio 1 sub criterio 1.2 del disciplinare di gara) unità navali altamente specializzate.

La flotta opererà in modalità *stand-by*, attraverso almeno 8 unità di altura e almeno 3 unità costiere dislocate nei porti definiti nel Disciplinare operativo, allegato al presente contratto e parte integrante dello stesso, in modo tale da garantire la copertura strategica-operativa per il pronto intervento in caso di inquinamento delle acque del mare territoriale. Le rimanenti 19 unità costiere, oltre a garantire il servizio di cui sopra, dovranno espletare il pattugliamento ai fini del contenimento del *marine litter*, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico di gara, sia negli specchi acquei marini antistanti le foci dei principali fiumi, sia nelle aree marine protette; inoltre, 4 di queste unità, dovranno pattugliare le aree di mare territoriale dove insistono le piattaforme *off-shore* per l'estrazione di petrolio.

A corredo del sistema antinquinamento, è fornita una struttura a terra comprendente magazzini scorte e attrezzature, personale, strutture centrali e periferiche tali da costituire un efficiente sistema integrato nei casi di intervento antinquinamento.

Il servizio in questione deve essere assicurato nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Ministero e dovrà, inoltre, soddisfare la capacità di integrarsi, in fase operativa, con l'organizzazione e i mezzi di altre pubbliche amministrazioni che potrebbero essere coinvolte nei casi di emergenza, secondo quanto previsto dai vari piani di emergenza locali e nazionali.

La dislocazione sul territorio delle unità navali per la scoperta, l'intervento e il pattugliamento, definita dal Ministero, deve essere la seguente:

1) le 8 unità di altura dovranno essere dislocate nei seguenti porti: Genova, Livorno, Gaeta, Messina, Bari, Ancona, Trieste e Porto Torres;

2) le 22 unità costiere saranno dislocate nei seguenti porti: Imperia, La Spezia, Piombino, Civitavecchia, Salerno, Cetraro, Crotona, Gallipoli, Otranto, Ortona/Vasto, San Benedetto del Tronto/Giulianova, Ravenna, Chioggia, Golfo Aranci, Arbatax, Cagliari, Oristano, Termini Imerese, Augusta, Pozzallo, Licata e Marsala.

Tale dislocazione potrà essere variata nel corso dell'esecuzione del contratto a richiesta del Ministero per esigenze di carattere strategico/operativo connesse a situazioni di emergenza.

In particolare, nei casi di emergenza interessanti altri Paesi del Mediterraneo o appartenenti all'Unione Europea, su disposizione del Ministero, talune unità navali in noleggio dovranno potersi recare nelle acque del Paese richiedente assistenza per cooperare con le autorità locali. I costi aggiuntivi di trasferimento e permanenza all'estero saranno rimborsati a parte dal Ministero.

Articolo 4 – Ammontare del servizio e termini di pagamento

Il Ministero corrisponderà al Contraente, per i servizi oggetto del presente contratto la somma complessiva per ventiquattro mesi di Euro(.....) I.V.A. (compresa al 22%).

Le voci che concorrono a formare la predetta somma sono le seguenti:

1) noleggio di numero 30 Unità Navali costo complessivo Euroal netto dell' IVA al 22% pari a Euro.....;

2) pattugliamento delle 19 unità navali dislocate in prossimità delle aree marine protette, negli specchi acquei marini antistanti le foci dei principali fiumi e in prossimità delle aree dove insistono le piattaforme *off-shore* per l'estrazione di olio, costo complessivo Euro al netto dell'IVA al 22% pari a Euro.....;

3) struttura a terra costo complessivo Euroal netto dell'I.V.A. al 22% pari ad Euro

Per le 8 unità navali di altura e per le 3 unità costiere non utilizzate per il servizio di pattugliamento, è previsto (e si intende remunerato in ogni caso) un tetto di operatività in caso di intervento antinquinamento pari a 200 ore annue per ciascun mezzo.

L'eventuale sfioramento da parte di ogni singola unità delle 200 ore sarà compensato recuperandolo dalle ore di operatività complessive annue di tutta la flotta; una volta terminato tutto il monte ore si procederà a pagare

secondo il corrispettivo orario indicato nell'offerta.

Per quanto riguarda le restanti 19 unità costiere, queste dovranno assicurare un'attività di moto pari 1.773 ore annue, così ripartite: 6 giorni per otto ore al giorno nel periodo estivo (1 giugno – 30 settembre) con sabato e domenica compresi, 4 giorni per otto ore al giorno dal 1 al 31 ottobre e dal 1 aprile al 31 maggio con sabato e domenica alternati e 3 giorni per otto ore al giorno nel periodo invernale dal 1 novembre al 31 marzo con sabato e domenica alternati.

I costi orari calcolati in relazione alle classi di appartenenza delle unità navali impiegate, sono quelli riportati nell'offerta economica.

Tali costi unitari costituiscono il parametro di riferimento per il pagamento del corrispettivo correlato alle ore di moto eventualmente eccedenti il monte ore complessivo annuo.

In caso di temporanea e limitata indisponibilità dei mezzi navali il Ministero applicherà le detrazioni orarie il cui importo sarà calcolato sulla base del canone di noleggio orario.

Il Ministero procederà ad emettere provvedimento di pagamento dei corrispettivi delle prestazioni dedotte in Contratto in rate mensili di pari importo posticipate, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva la positiva verifica della documentazione attestante il servizio svolto. Solo al fine della liquidazione dei compensi, il Ministero, nell'ultimo semestre di vigenza contrattuale, procederà ad effettuare il conteggio delle ore di pattugliamento effettivamente svolte, sin dall'inizio del servizio e provvederà all'eventuale conguaglio.

Il contraente ha l'obbligo di trasmettere fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge e secondo lo standard pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it; il codice IPA del Ministero è : **J0V097**;

Il contraente dichiara di assumere ai sensi dell'art. 3, comma 8 del D.Lgs. 136/2010 tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del presente atto.

Articolo 5 - Oneri derivanti dall'espletamento di attività complementari

Nel corrispettivo di cui al precedente articolo non trovano copertura gli oneri derivanti dall'espletamento da parte del Contraente di alcune attività complementari ai servizi oggetto del contratto che saranno pagati di volta in volta, previa rendicontazione dettagliata:

- le spese di smaltimento del prodotto recuperato, sia per quanto riguarda le miscele oleose, sia per quanto concerne i rifiuti marini galleggianti;
- i costi di trasporto, su richiesta del Ministero, delle attrezzature del Contraente depositate nei magazzini quali assetto scorta del Contraente;
- le spese per la movimentazione e il trasporto, su richiesta del Ministero, delle attrezzature antinquinamento di proprietà del medesimo;
- le spese per i corsi di aggiornamento in materia di antinquinamento riservati al personale del Ministero o di altri soggetti pubblici indicati dallo stesso;
- le spese portuali, previa autorizzazione del Ministero, in porti diversi da quello di dislocazione;
- i costi di trasferta e straordinari del personale specializzato e non navigante impegnato nelle emergenze;
- i costi di trasferimento e permanenza all'estero nel caso di emergenza interessante altri Paesi del Mediterraneo o appartenenti all'Unione Europea;
- i costi di noleggio delle due motocisterne;
- i costi di utilizzo delle 6 boe derivanti per il tracciamento degli idrocarburi in mare (cosiddette *drifters*);
- i costi relativi al reintegro e/o riparazione delle barriere galleggianti e reintegro del materiale oleo-assorbente;

- i costi relativi all'eventuale impiego delle dotazioni tecnologicamente avanzate;
- i costi relativi alle attività correlate alle procedure per il recupero dei crediti.

Articolo 6 - Durata

Il presente contratto vincola il Contraente sin dal momento della sua sottoscrizione ed impegna il Ministero solo dopo la sua approvazione e la registrazione da parte dell'Ufficio Centrale di bilancio del Ministero e della Corte dei Conti.

Il Ministero darà comunicazione al Contraente dell'avvenuta registrazione del contratto e indicherà la data di esecuzione dello stesso. Al Contraente, dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione della avvenuta registrazione del presente contratto, è concesso un termine massimo di giorni 30, per garantire la piena attuazione degli oneri previsti nel disciplinare operativo nonché la piena operatività di tutti i mezzi navali, attrezzature, equipaggiamenti e personale descritti nel disciplinare stesso.

Il presente contratto avrà la durata di 24 mesi continuativi decorrenti dalla data della sua esecuzione.

Il Ministero si riserva la facoltà, entro tre mesi dalla scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di perdurante convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo dello stesso alle medesime condizioni (tecnico, operative, economiche) per un ulteriore periodo di 24 mesi. Ove verificata detta convenienza e accertate le risorse finanziarie iscritte nel bilancio del MATTM, il Ministero comunicherà al contraente la volontà di procedere al rinnovo.

Articolo 7 - Quinto d'obbligo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016 il Ministero potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.

In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.

In caso di diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio fino a concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui al presente contratto.

Articolo 8 – Obblighi del contraente nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Contraente si obbliga ad applicare, nei confronti dei predetti dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Contraente si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopramenzionati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente, anche nel caso in cui le società consorziate non aderiscano alle associazioni stipulanti o recedano da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Ministero, previa comunicazione al Contraente delle inadempienze segnalate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione), una ritenuta forfetaria di importo pari al 2% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che il Contraente o l'Impresa consorziata si sia posta in regola.

Articolo 9 – Patto d'integrità

Le parti si impegnano a sottoscrivere il Patto d'integrità, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, allegato al presente contratto e dello stesso facente parte integrante.

Articolo 10 - Estensione Codice comportamento dipendenti pubblici

Il Contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

A tal fine si dà atto che il Ministero ha trasmesso (al contraente), ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire, a richiesta del Ministero, prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

il Ministero, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11 - Adempimenti in materia antimafia

Il presente contratto viene stipulato a seguito della comunicazione antimafia rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 ed acquisita dal Ministero in data con prot. n. dalla quale non sussistono a carico del Contraente le cause di decadenza, sospensione e/o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011

(oppure)

ai sensi dell'art. 29 della legge n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che il contraente risulta iscritto/ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di

Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

E' fatto divieto al Contraente di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità del contratto stesso.

Il contraente, solo previo consenso del Ministero, può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità previste ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 13 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Contraente presta una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'importo di detta garanzia è ridotto nelle misure espresse all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in relazione ai benefici previsti per le società in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee. Tale cauzione è stata costituita mediante garanzia fideiussoria emessa da

La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Contraente si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia fideiussoria per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero.

Il Ministero ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Il Ministero può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

addetti all'esecuzione dell'appalto.

Il Ministero ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al Disciplinare Operativo salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso il Contraente è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Ministero si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Ministero. In caso di inadempimento a tale obbligo il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14 - Responsabilità per infortuni e danni

Il Contraente a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto del Contraente stesso, quanto del Ministero e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni di servizi ad esso riferibili.

Il Contraente è altresì responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei dipendenti, consulenti e risorse delle Società consorziate, al Ministero nonché a terzi.

A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti commi, il Contraente si impegna a stipulare e a mantenere operante per tutta la durata del contratto, a proprie spese, una specifica polizza assicurativa, per la parte afferente la copertura contro la responsabilità civile per tutti i rischi connessi con l'esercizio e la gestione dei servizi oggetto del contratto, e per i sinistri e danni in genere a persone e/o cose, a copertura anche della responsabilità civile del Ministero, dei suoi ausiliari, del Contraente, degli eventuali ausiliari, fornitori e chiunque abbia a che fare con le attività che dovranno svolgersi nell'ambito del contratto. La polizza dovrà, altresì, prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al precedente comma 3 è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 15 – Obblighi del contraente

Il Contraente si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati.

Per le prestazioni contrattuali dovute, il Contraente si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Ministero da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale impartite dal Ministero, nonché di dare immediata comunicazione al Ministero stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Contraente non potrà utilizzare le unità navali per l'espletamento di attività al di fuori del presente rapporto, salvo preventiva richiesta motivata ed espressa autorizzazione del Ministero. In ogni caso per tali attività, da considerarsi eccezionali, e per il relativo periodo di uso, non verrà riconosciuto il corrispettivo relativo al noleggio dell'unità interessata.

Il Contraente si impegna a provvedere affinché tutti i materiali raccolti nel corso delle attività di disinquinamento, sia liquidi che solidi, vengano scaricati a terra e conferiti presso impianti autorizzati allo smaltimento e trattamento dei rifiuti, nel rispetto delle vigenti normative, sotto la responsabilità amministrativa e penale del Contraente stesso.

A richiesta del Ministero il Contraente si impegna a provvedere, ai fini del potenziamento della capacità operativa dei mezzi navali nel caso di impellenti necessità, alla movimentazione e al trasporto delle panne gonfiabili e delle relative attrezzature accessorie di proprietà del Ministero.

Articolo 16 - Obblighi di riservatezza

Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza, e comunque di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente legati all'esecuzione del presente contratto.

In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Contraente si impegna a mantenere tutti gli obblighi di riservatezza derivanti dal presente contratto anche successivamente alla cessazione dello stesso e per i cinque anni successivi. Tale obbligo sussiste anche per tutto il materiale originario o acquisito nel corso del presente contratto. L'obbligo non sussiste per i dati che siano di pubblico dominio o lo diventino per volontà del Ministero.

Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei dipendenti delle società consorziate, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Contraente si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni di cui potrebbe venire a conoscenza, nell'espletamento del servizio, riguardanti fatti, mezzi, dati e attività relativi a Forze Armate e/o alla Guardia Costiera. In caso di violazione di tale obbligo di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando l'obbligo per il Contraente di risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Ministero. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso o di società consorziate a gare e appalti, previa comunicazione al Ministero.

Articolo 17 - Subappalto

Il subappalto per le prestazioni individuate nell'offerta tecnica è ammesso in conformità e con i limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente, che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Ministero delle prestazioni subappaltate.

Non è considerato subappalto e quindi consentito l'affidamento a terzi delle attività di trasporto delle attrezzature.

Articolo 18 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 94 comma 4 del D. Lgs. 159/2011, il Ministero ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Contraente tramite pec.

Dalla data di efficacia del recesso il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Ministero.

In caso di recesso del Ministero, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo residuo ancora da corrispondere. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale globale e l'ammontare netto delle attività eseguite.

Il Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 19 – Risoluzione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, il Ministero quando rileva un caso di inadempimento da parte del Contraente agli obblighi assunti con il presente Contratto (inclusi quelli riguardanti l'efficienza ed idoneità dei mezzi navali impiegati) che sia tale da compromettere la buona riuscita del Servizio ne dà comunicazione, tramite pec, al Contraente, assegnandogli un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all'inadempimento e presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Contraente abbia risposto, il Ministero ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente alla cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Ministero, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente tramite pec, nei seguenti casi:

- a) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente o dalle Imprese consorziate designate esecutrici del Servizio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000; in tale ipotesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del citato D.P.R., il Contratto si intende risolto e il Ministero avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento del maggior danno;
- b) di irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001 che impediscono al Contraente o ad una delle Imprese consorziate designate esecutrici del Servizio di contrattare con le pubbliche amministrazioni. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero al verificarsi di tale ipotesi;
- c) accertato affidamento e/o assegnazione e/o ripartizione da parte del Contraente ovvero delle Imprese consorziate designate esecutrici del Servizio, di attività oggetto del presente Contratto a qualunque soggetto che risulti destinatario di provvedimenti definitivi e/o cautelari di interdizione a contrattare;
- d) nel caso di violazione dell'art. 16 "subappalto";
- e) nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine di cui al precedente art. 6, comma 2 .

In caso di risoluzione del presente Contratto, il Contraente:

- a) si impegna, sin d'ora, a fornire al Ministero tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto;
- b) avrà diritto soltanto al pagamento della parte delle attività del Servizio regolarmente eseguite decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Ministero può inoltre risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e mancato rinnovo del deposito cauzionale annuale ove necessario;
- b) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di messa in mora e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Contraente ovvero delle Imprese consorziate designate esecutrici del Servizio;
- c) in caso di ingiustificata interruzione del Servizio di particolare gravità.

Il Ministero potrà richiedere la risoluzione, anche parziale, del contratto in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile e dalle Leggi in materia di Contabilità di Stato. Con la risoluzione del contratto per colpa del Contraente sorge nel Ministero il diritto di affidare a terzi il Servizio, per il periodo rimanente in danno del Contraente inadempiente.

L'eventuale affidamento a terzi verrà notificato al Contraente, nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e degli importi relativi. Nel caso di minor durata del contratto per i sopra riportati motivi

nulla competerà al Contraente. L'esecuzione in danno non esime il Contraente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 20 – Risoluzione del contratto per reati accertati

Qualora nei confronti di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Contraente o delle imprese consorziate designate esecutrici del Servizio, sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423 del 1956 ed agli articoli 2 e seguenti della legge n. 575 del 1965, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori od altri soggetti comunque interessati al Servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone al Ministero, in relazione alla stato del Servizio ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione il Contraente ha diritto soltanto al pagamento del Servizio regolarmente espletato decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Articolo 21 – Vigilanza

Il Ministero vigilerà sulla regolare esecuzione delle attività dedotte in contratto e potrà procedere in qualsiasi momento e senza preavviso, ogni volta che lo ritenga opportuno, a ispezioni, anche tramite le locali Autorità Marittime, sedi dei porti di dislocazione delle unità, sulla base di disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7 della Legge 16 luglio 1998, n. 239, alle strutture terrestri, apparecchiature, mezzi navali impiegati nell'ambito del Servizio fornito.

In ogni caso il Contraente con cadenza almeno bimestrale dovrà effettuare prove di funzionalità a mare dei mezzi, delle dotazioni di bordo e testare l'efficienza e lo standard operativo dell'equipaggio sotto la supervisione della Autorità Marittima locale sede di porto di dislocazione, che invierà al Ministero apposita relazione.

Il Ministero vigilerà altresì a che il Contraente esegua tutte le direttive e gli ordini da esso impartiti, anche disponendo opportune esercitazioni.

Articolo 22 - Controlli e penalità

Per ogni singola irregolarità sulla tenuta dei documenti di bordo e sulla tenuta degli altri atti e registri prescritti a norma del presente Contratto verrà applicata una penale pari ad € 500,00; per ogni inefficienza verificata delle attrezzature di bordo od incompetenza nella loro utilizzazione accertata da parte del Ministero, verrà applicata una penale di € 4.000,00. Nei casi più gravi il Ministero procede alla risoluzione del contratto.

Articolo 23 - Ulteriori ipotesi di esecuzione in danno

Nel caso in cui il Ministero riscontri nelle attività prestate irregolarità o disfunzioni aventi natura e carattere temporaneo e rimediabile ovvero accerti che la manutenzione dei mezzi sia insoddisfacente, ne informa il Contraente tramite pec. Ove il Contraente non si conformi tempestivamente agli ordini e/o alle direttive impartite, il Ministero potrà procedere all'esecuzione in danno, tanto sostituendosi direttamente al Contraente, quanto incaricando terzi di procedere per suo conto.

In caso di esecuzione in danno è fatto obbligo al Contraente di collaborare con il Ministero, ovvero con i terzi dallo stesso incaricati che procedono all'esecuzione.

Le spese per l'esecuzione in danno sono a carico del Contraente.

Articolo 24 - Trasparenza dei prezzi

Il Contraente espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) dichiara che, con riferimento al presente Contratto, non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno

rispetto di tale normativa; si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Contraente, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato. I cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Articolo 25 - Brevetti e diritti d'autore

Il Contraente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Ministero azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti indicati nel comma 1, il Contraente manleva e terrà indenne il Ministero, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Ministero.

Il Ministero si obbliga ad informare prontamente per iscritto il Contraente delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Ministero riconosce al Contraente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore del Ministero. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, qualora vengano emessi provvedimenti inibitori od interdittivi che impediscono la regolare esecuzione del Servizio, il Ministero ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto.

Articolo 26 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Il Ministero tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet del Ministero.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 27 - Elezione di domicilio

Le comunicazioni, notificazioni e corrispondenze di cui agli articoli precedenti vanno indirizzate: quanto al Contraente presso gli Uffici aventi sede in, via alla persona, designato quale Responsabile del Servizio e titolare dei poteri, conferiti nelle forme dovute, per impegnare il Contraente nell'esecuzione del presente contratto; quanto al Ministero alla sede di Roma, Direzione Generale per il Mare e le Coste.

Articolo 28 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Le spese di bollo e registrazione del presente Contratto sono a carico del Contraente come pure sono a suo carico tutte le altre imposte ed oneri fiscali in esecuzione delle obbligazioni assunte.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel presente contratto non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile in termini di clausole vessatorie accettandosene integralmente il contenuto.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto di cui ho dato lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto conforme alla propria volontà.

Si è omessa, per espressa volontà delle parti contraenti, la lettura del Disciplinare Operativo e dei relativi allegati, documenti le cui medesime parti hanno peraltro dichiarato di avere già preso piena cognizione e legale scienza accettandoli interamente.

Il presente atto comprende il Disciplinare Operativo ed i relativi allegati (-----), nonché il patto di integrità di cui alla legge 6/11/2012 n. 190.

Roma,

Per.....

Per il Ministero l'Ufficiale Rogante

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.”

PATTO DI INTEGRITA'

- Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, così come modificata dal Decreto Legislativo n. 97 del 2016;
- Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 2016;
- Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e ss. mm. e ii.;
- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013, contenente “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- Vista la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 “*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*” emanata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione suindicato;
- Vista la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016, recante “*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*”, primo piano predisposto ed adottato dall’Autorità;
- Vista la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1208 del 22 novembre 2017, recante “*Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*”;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*” e ss. mm. e ii.;
- Visto il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- Visto il “*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018-2020 (PTPC)*” adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 28 marzo 2018 n. 122

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero, e di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione del contratto in essere;

Articolo 2

Il personale, i collaboratori e i consulenti del Ministero impiegati ad ogni livello nel controllo dell’esecuzione del contratto, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto;

Articolo 3

Il Contraente si obbliga:

- a segnalare al Ministero in forma scritta e circostanziata qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla esecuzione del contratto;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale a qualsiasi titolo, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

- a rendere noti, su richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “*congruo ammontare dovuto per servizi legittimi*”;
- a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non attribuire incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi 3 anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Ministero nei loro confronti;

Articolo 4

Il Contraente è consapevole che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione, assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato al ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
- esclusione dalle gare indette dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 5 anni.

Articolo 5

Il presente Patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto di integrità tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Contraente sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce e siglato in ogni sua pagina.